

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DELL'ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA**

(LRT 39/2000 "LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA", e succ. modif., articolo 40)

Approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco con Delibera n° 33 del 19/07/2004

---

### **Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), da ultimo modificata dalla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1 e di seguito denominata legge forestale, disciplina quanto previsto dall'articolo 40 della citata legge in coerenza con i contenuti del Regolamento forestale della Toscana emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana), di seguito denominato Regolamento forestale e secondo le specifiche di recepimento da parte del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco emanate con Deliberazione n. 27 del 3 giugno 2002.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 2004.
3. Il presente regolamento si applica nel territorio dell'area protetta. Sono fatte salve le competenze provinciali e regionali in materia di autorizzazioni relative alla prevenzione antincendio boschivo.

### **Art. 2 - Presentazione delle domande di autorizzazione.**

- 1 - Nel territorio dell'area protetta del Parco tutte le utilizzazioni e le manutenzioni forestali sono soggette a preventivo nulla-osta da parte dell'Ente Parco. Le domande di autorizzazione, corredate di tutti gli allegati specificatamente previsti dal Regolamento forestale e dalle presenti norme, sono presentate all'Ufficio tecnico dell'Ente utilizzando i modelli predisposti. Le domande possono essere firmate dal richiedente davanti all'addetto al ricevimento delle stesse, oppure possono essere trasmesse per posta, o con altri mezzi, allegando fotocopia del documento d'identità del richiedente stesso.
- 2 - In caso di attivazione dei servizi informatici di cui all'articolo 5, comma 2°, del presente regolamento, il richiedente potrà accedere al servizio di inserimento on-line, delle domande di autorizzazione o delle dichiarazioni nella procedura informatica ARTEA, anche presso la sede degli Uffici del Parco durante l'orario di apertura al pubblico.
- 3 - Le domande di autorizzazione non corredate di tutti i dati o della documentazione prevista dalle presenti norme non sono valide e l'avvio del procedimento potrà avvenire solo a seguito della presentazione da parte dell'interessato dei dati o della documentazione mancante. Il responsabile del procedimento provvede a comunicare agli interessati, entro 30 giorni dal ricevimento, l'esigenza di integrare la documentazione presentata al fine dell'avvio dell'istruttoria.
- 4 - Il responsabile del procedimento può, con provvedimento motivato, richiedere ulteriore documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe, per una sola volta, e fino alla presentazione della documentazione richiesta, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo. Di tale interruzione dei

termini deve essere data apposita comunicazione all'interessato. Nel caso in cui entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, l'interessato non risponda a quanto richiesto, l'Ufficio disporrà l'archiviazione della domanda inoltrata dandone comunicazione all'interessato e agli eventuali altri Enti competenti in materia di vigilanza e controllo.

5 - Le domande di autorizzazione possono essere presentate dai seguenti soggetti:

- a) il proprietario;
- b) il possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso e nei limiti consentiti dal titolo stesso;
- c) il tecnico abilitato incaricato della progettazione o rilievo delle opere o della direzione dei lavori, purché lo stesso dichiari di agire su incarico del proprietario o possessore, di cui devono essere specificate le generalità.
- d) in caso di persone giuridiche, dal legale rappresentante o dal dirigente responsabile, specificando le generalità della persona giuridica ed il titolo in base al quale quest'ultima è legittimata alla presentazione della stessa.

### **Art. 3 – Attività forestali.**

Le procedure, le modalità di presentazione e la documentazione da allegare alle domande di autorizzazione sono disciplinate dal presente articolo e dai successivi.

Le richieste di autorizzazione per interventi in area protetta sono presentate, su apposita modulistica di cui all'articolo 5 del presente regolamento, al seguente indirizzo:

ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA  
UFFICIO TECNICO  
Via Del Bersagliere, 7 / 9 – 58010 Alberese (GR)

Le richieste di autorizzazione per interventi in area contigua sono presentate agli uffici del Parco all'indirizzo sopra specificato utilizzando la modulistica appositamente predisposta dalla Amministrazione Provinciale di Grosseto, ad eccezione delle richieste di nulla-osta per utilizzazioni forestali su superfici inferiori a 1000 mq, non soggette a comunicazione alla Provincia, per le quali l'Ente Parco predispone apposita modulistica semplificata.

Le richieste di autorizzazione devono contenere tutte le informazioni relative alle generalità del richiedente e quant'altro previsto per gli aspetti generali dal Regolamento forestale e dalla normativa vigente in materia.

Le domande di autorizzazione possono essere presentate anche dalle persone fisiche o giuridiche acquirenti del soprassuolo boschivo purché venga allegata copia del contratto di compravendita o dichiarazione liberatoria del proprietario del terreno che autorizzi il soggetto richiedente all'esecuzione del taglio.

In aggiunta, per quanto attiene agli aspetti tecnici, dovrà essere riportato quanto di seguito indicato.

In merito a richieste formulate in termini diversi da quelli previsti nella modulistica predisposta è demandata al responsabile del procedimento l'accettazione o meno della documentazione presentata.

La domanda di autorizzazione per interventi in area protetta è costituita da :

- RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE (in carta semplice), con gli allegati **in triplice copia**, utilizzando la modulistica predisposta dall'Ente Parco, firmata dal proprietario o all'avente titolo ai sensi dell'art. 2, comma 5, del presente Regolamento.

Alla richiesta è accluso:

- FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' del richiedente o all'avente titolo

E figurano come allegati :

- a) RELAZIONE tecnico illustrativa degli interventi, a firma del richiedente, o PROGETTO di utilizzazione con solo riferimento ai casi previsti dal regolamento forestale;
- b) Planimetria in scala catastale dell'area oggetto d'intervento con individuazione delle particelle o degli ambiti da autorizzare;
- c) Corografia (in scala 1: 25.000) con indicazione dell'ubicazione dell'area intervento;
- d) Foto relative all'area di intervento nel solo caso di opere accessorie alle utilizzazioni forestali quali, piste, strade, consolidamenti , drenaggi e quant'altro realizzabile ai sensi del vigente Piano di Gestione Forestale.

Il progetto di cui al punto a) e/o gli elaborati descrittivi e grafici, regolarmente datati e firmati da tecnico abilitato, sono composti da:

- relazione tecnica-descrittiva esplicativa che evidenzia le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto d'intervento, in particolare la composizione specifica, la forma di governo e di trattamento del bosco, le modalità d'esecuzione del taglio e dell'esbosco, i prelievi percentuali in termini di massa legnosa e numero di piante, la modalità di rinnovazione. Nel caso di progetti relativi a tagli in fustaia la relazione è integrata dalla indicazione dettagliata dei principali caratteri dendrometrici e delle masse legnose presenti, della massa legnosa di cui si prevede l'utilizzazione e della provvigione residua. Inoltre il progetto esprime valutazioni su compatibilità idrogeologica ed ambientale dell'intervento e riferimenti a quanto previsto dal vigente Piano di Gestione Forestale del Parco.
- corografia ( in scala 1:25000) con individuazione dell'area d'intervento;
- planimetria catastale ed elenco delle particelle interessate dall'intervento;
- individuazione, su planimetria catastale, della superficie oggetto d'intervento.

**Art. 4 – OPERE E MOVIMENTI TERRA consentiti dal vigente P.T.C. del Parco e/o dal Piano di Gestione Forestale: ulteriori procedure, modalità di presentazione e documentazione da allegare alle domande di autorizzazione.**

Le domande di autorizzazione sono presentate su apposita modulistica di cui all'articolo 5 del presente regolamento al seguente indirizzo:

ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA  
UFFICIO TECNICO  
Via Del Bersagliere, 7 / 9 – 58010 Alberese (GR)

Le domande devono contenere tutte le informazioni relative alle generalità del richiedente e quant'altro previsto per gli aspetti generali dal Regolamento e dalla normativa vigente in materia.

In aggiunta, per quanto attiene agli aspetti tecnici, dovrà essere riportato quanto di seguito indicato.

#### a) AUTORIZZAZIONI

Chi intenda conseguire nulla osta ai fini idrogeologici per le opere di cui al presente articolo, deve inoltrare all'Ente Parco idonea istanza costituita da:

1) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE in originale corredata di FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' del richiedente o dell'avente titolo ai sensi dell'art.2 del presente Regolamento.

E in triplice copia:

3) ELENCO PARTICELLE CATASTALI e individuazione dell'area di intervento su ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE

4) COROGRAFIA in scala 1:25.000 con individuazione puntiforme e/o areale dell'intervento

5) RELAZIONE GEOLOGICA redatta in conformità e con le modalità di indagine previste all'art. 75 e successivi del Regolamento di attuazione della LRT 39/2000 e succ. modif. di cui al DPGR 48/R/2003, che contenga: a) stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico b) stralcio della proposta di nuova perimetrazione del Vinc. Idrog. della Provincia di Grosseto c) verifiche relativamente alla normativa vigente in materia di "Rischio idraulico e idrogeologico" d) dichiarazione della fattibilità e compatibilità idrogeologica dell'intervento da realizzare

6) IL PROGETTO delle opere e dei lavori comprendenti la RELAZIONE TECNICA ed ELABORATI GRAFICI, regolarmente datati e firmati da tecnico abilitato, in particolare comprensivi di:

a) planimetrie e sezioni tipo dell'intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del terreno per un intorno significativo relativamente allo stato attuale e sovrapposto;

b) individuazione e quantificazione degli scavi e i riporti di terreno previsti;

7) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori, debitamente datate, timbrate e firmate.

- Il responsabile del procedimento può accogliere domande corredate da una documentazione semplificata qualora siano relative ad interventi di modesta entità commisurati ad un normale contesto dell'equilibrio idrogeologico locale.

- Inoltre nei casi sotto descritti alla richiesta di autorizzazione si dovrà allegare (oltre a quanto previsto al punto 1) anche quanto qui di seguito specificato:

- Per le opere e movimenti terra già realizzati o già approvati ai fini idrogeologici interessati da variante in corso d'opera, dovrà essere indicato l'atto autorizzativo di riferimento e fornita la sovrapposizione fra stato attuale e modificato. Il progetto deve essere redatto in modo tale da rendere chiaramente intelligibile la natura e la portata degli interventi proposti rispetto all'andamento naturale del terreno ed alla vegetazione di interesse forestale ivi insistente.

#### b) SANATORIE

In caso di richiesta di autorizzazioni in sanatoria finalizzate al mantenimento di opere e movimenti di terreno già realizzate, dovrà essere presentata, sempre in 3 copie, oltre alla documentazione prevista alla Lettera A del presente articolo, gli elaborati relativi allo stato attuale e allo stato originario. Le

domande dovranno essere corredate anche della dichiarazione dell'effettuato pagamento della sanzione amministrativa elevata ai sensi del Capo IV della LRT 39/2000 e della fotocopia (debitamente firmata e datata) della ricevuta o attestazione di pagamento della sanzione stessa. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria può avvenire solo nel caso in cui le opere o trasformazioni effettuate risultino autorizzabili in base alle disposizioni del Piano di Gestione Forestale del Parco e Regolamento forestale regionale e le stesse non risultino incompatibili con l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori, ferme restando le prescrizioni e gli adeguamenti ritenuti necessari a tale scopo. Il rilascio della suddetta autorizzazione è condizionato al pagamento delle sanzioni amministrative da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido. Il procedimento di sanatoria è sospeso fino alla conclusione del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative.

#### **Art. 5 - Modulistica**

1 - Le domande di Autorizzazione, le Dichiarazioni nonché le Comunicazioni sono presentate all'Ente Parco della Maremma nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 2, 3 e 4 del presente regolamento mediante la modulistica predisposta dall'Ente Parco.

2- Qualsiasi modifica alla modulistica, finalizzata anche alla compilazione informatica delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni (compilazione on-line mediante la procedura informatica ARTEA), sarà approvata dal Direttore dell'Ente Parco compatibilmente all'effettiva predisposizione della rete dei servizi informatici interna all'Ente.

#### **Art. 6 - Procedimenti amministrativi**

1 – L'avvio del procedimento amministrativo avviene con il ricevimento della pratica da parte dell'Ufficio Tecnico dell'Ente Parco e contestuale iscrizione della stessa nell'apposita posizione di protocollo.

2 - Per le domande d'autorizzazione l'avvio del procedimento è comunicato all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento della pratica. Nella stessa comunicazione sarà esplicitato il nominativo del responsabile del procedimento, sede dell'ufficio ecc.. nel rispetto della Legge 241/90 e succ. mod.. Tale comunicazione non è obbligatoria ove il procedimento sia concluso prima di trenta giorni.

4 - Il responsabile del procedimento può richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe, per una sola volta, fino alla presentazione della documentazione richiesta, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo.

5 - I procedimenti relativi a domande di autorizzazione si concludono con atto da adottarsi entro i seguenti termini:

- 90 giorni dal ricevimento per le domande relative all'approvazione dei piani di gestione o di taglio di cui all'articolo 44 del Regolamento forestale e dei piani di coltura di cui all'articolo 67 della Legge forestale;

- 45 giorni dal ricevimento per tutte le altre domande di autorizzazione.

### **Art. 7 - Ulteriori adempimenti**

1 -. I titolari di autorizzazioni, o per essi i direttori dei lavori, sono tenuti a dare preventiva comunicazione all'Ente Parco della Maremma della data di effettivo inizio dei lavori, qualora ciò venga richiesto nell'atto autorizzativo

2 - Nei casi di cui all'articolo 7, comma 5, del Regolamento forestale, L'Ente Parco della Maremma con apposito provvedimento a firma del Direttore dell'Ente può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni dandone comunicazione al titolare dell'autorizzazione e al possessore del bene oggetto dei lavori..

3 - Nei casi di cui all'articolo 85, comma 1, della Legge forestale, l'Ente Parco con apposito atto a firma del Direttore dell'Ente a firma del Direttore dell'Ente , con le modalità indicate nello stesso articolo, prescrive gli interventi necessari, fissandone i criteri, modalità e tempi d'esecuzione. Per accertare l'esigenza di ricostituire superfici boscate o di assicurare la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque, per le finalità di cui al comma precedente del presente articolo, l'Ente Parco può avvalersi degli organi accertatori.

### **Art. 8 - Determinazione della superficie massima annuale che può essere sottoposta a taglio**

1 – La superficie massima annuale da sottoporre ad utilizzazione forestale è fissata dal P.G.F. del Parco